



COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

DECRETO DEL SINDACO N. 47 IN DATA 23.06.2022

OGGETTO: CONFERIMENTO FUNZIONI RELATIVE ALL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA DEL SERVIZIO FINANZIARIO.

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di giugno

IL SINDACO

Premesso che sulla proposta del presente Decreto, ha espresso parere favorevole:

- ☒ il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)
 - ☒ il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c. 4b del T.U. n. 267/2000)
- per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

VISTO il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

RICHIAMATI, in particolare, gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018 che disciplinano l'area delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che:

- l'art. 13 del CCNL 21.05.2018 stabilisce che gli Enti istituiscono l'area delle posizioni organizzative di lavoro, che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità complesse caratterizzate da un livello di autonomia gestionale ed assunzione di responsabilità di risultato o di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal *curriculum*;
- l'art. 14 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime finalità;

DATO ATTO che, sulla base della disciplina contrattuale, per il conferimento degli incarichi al personale della categoria gli enti devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere:

- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- dei requisiti culturali posseduti;
- delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti;

DATO ATTO ancora che il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 ha modificato la disciplina relativa all'area delle posizioni organizzative prevedendo che:

1. le stesse possono essere istituite per:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza

specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (art. 13, co. 1, CCNL);

2. tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14 del CCNL e, solo nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, gli Enti possono attribuire le posizioni:
 - a. presso i comuni, a dipendenti classificati nelle categorie C o B;
 - b. presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C. (art 13 comma 2 CCNL);
3. nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'Ente, sono titolari delle posizioni organizzative (art. 17, co. 1, CCNL);

DATO ATTO che l'articolazione in Aree/Servizi/Uffici dell'organizzazione, funzionale alla realizzazione delle attività e al raggiungimento degli obiettivi, comporta l'assegnazione di responsabilità di tipo gestionale e provvedimentale, con conseguente rappresentanza dell'Ente all'esterno, relativamente ai provvedimenti e servizi erogati, nonché per tutti gli atti aventi rilevanza indiretta con l'utenza esterna ma analoga rilevanza nelle responsabilità, sotto il profilo dell'adeguato funzionamento della struttura comunale;

RICHIAMATA, a riguardo, la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 10.3.2020 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e, in particolare, l'art. 7, con il quale sono state istituite le seguenti Aree:

- Economico Finanziaria;
- Servizi Generali;
- Tecnica;

PRECISATO che, per ciascuna posizione organizzativa istituita, sono assegnate le funzioni distintamente elencate nel citato art. 7, Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RILEVATO che questo Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 50, co. 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di posizione organizzativa, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

DATO ATTO che risulta possibile conferire, ex art. 13, co. 2, CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria D;

CONSIDERATO che nell'ambito del Servizio Finanziario svolge attività lavorativa il seguente dipendente inquadrato nella categoria D, che dispone potenzialmente della professionalità necessaria per poter ricevere l'incarico di posizione organizzativa, secondo l'art. 13, co. 2, del citato CCNL: Sig.ra Gianna Giacomina Piviotti, alla quale è stata attribuita la segnata responsabilità con decreto sindacale n. 38 del 22/12/2021;

DATO ATTO che nel citato decreto sindacale n. 38/2021 non è stato previsto un sostituto;

RICHIAMATO il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede, all'art. 8, co. 4, lett. e), e 5, che:

«4. Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
[omissis]

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.»;

RICHIAMATO, nuovamente, il citato Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede, all'art. 34, co. 6, che:

«In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce, ovvero, previa disposizione del sindaco, dal segretario comunale»;

RITENUTO, in ragione dell'assenza o dell'impedimento del Responsabile di Servizio dell'area Finanziaria, che le funzioni vengano svolte dal Segretario comunale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale;

DISPONE

1. DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa e che sono qui integralmente riportate al Segretario comunale, le funzioni relative all'incarico nell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8, co. 4, lett. e) e 5, e dell'art. 34, co. 6, del Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi per dirigere il Servizio dell'Area Finanziaria, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo Statuto comunale espressamente non riservano agli Organi di governo, previsti dall'art. 107, co. 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tutti i casi di assenza o impedimento del Responsabile dell'Area;
2. DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;
3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'interessato;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco
Antonio MAZZA

Firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2, D. lgs 39/1993

Per accettazione
Il Segretario comunale

Firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2, D. lgs 39/1993